

**Regolamento per la istituzione e la disciplina del servizio di pronta  
reperibilità di protezione civile**

**Approvato con D.G.P. n. 212 del 27 aprile 2006**

### **Articolo 1**

*(Istituzione del servizio)*

Per far fronte alle rilevanti funzioni attribuite alla Provincia dalla più recente normativa in materia di protezione civile è istituito presso la Provincia di Cuneo il servizio di pronta reperibilità di protezione civile.

### **Articolo 2**

*(Copertura del servizio di pronta reperibilità)*

Il servizio di pronta reperibilità di protezione civile è attivo ed opera tutti i giorni dell'anno, senza soluzioni di continuità.

### **Articolo 3**

*(Requisiti del personale inserito nel servizio di pronta reperibilità)*

E' ammesso a far parte del servizio provinciale di pronta reperibilità di protezione civile:

- 1) il personale provinciale inserito nell'organico del Servizio Protezione Civile con almeno 6 mesi di servizio;
- 2) il personale legato da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto affidatario di specifico incarico conferito dal Servizio Protezione Civile con almeno 6 mesi di documentata esperienza specifica;
- 3) il personale provinciale inserito nell'organico di altri Servizi Provinciali, con almeno 18 mesi di servizio nell'Ente, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a) formazione di tipo tecnico di livello universitario (laurea in ingegneria, architettura, geologia ed equipollenti) unitamente ad attestato di frequenza di specifico corso di formazione di almeno 20 ore;
  - b) formazione di tipo tecnico di livello non universitario (diploma di geometra, perito industriale, perito informatico ed equipollenti) unitamente ad attestato di frequenza di specifico corso di formazione di almeno 30 ore;
  - c) formazione di tipo amministrativo di livello universitario o di livello non universitario unitamente ad attestato di frequenza di specifico corso di formazione di almeno 40 ore.

Nel caso del personale che, alla data di approvazione del presente regolamento, già presta servizio di reperibilità il requisito del possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione può essere sostituito – fermo restando l'impegno dell'Amministrazione a garantire comunque una adeguata formazione - dalla esperienza di servizio di reperibilità di almeno 8 mesi adeguatamente documentata.

Il personale che presta servizio di reperibilità deve garantire di raggiungere dalla propria abitazione la sede del Settore sita in Cuneo- Via Massimo D'Azeglio, 8 - in un tempo massimo di 30 minuti.

A tal fine costituisce requisito essenziale per l'ammissione a prestare il servizio in parola il possesso della residenza in Comune ubicato in un raggio massimo di 30Km dal capoluogo.

Nel contratto di lavoro del futuro personale inserito nel Servizio Protezione Civile potrà essere inserito l'obbligo di prestare il servizio di pronta reperibilità, in quanto strettamente correlato all'espletamento delle funzioni attribuite al Servizio stesso.

### **Articolo 4**

*(Reclutamento del personale da inserire nel servizio di pronta reperibilità)*

Il dirigente del Settore Protezione Civile è il responsabile del servizio di pronta reperibilità.

Il personale da inserire nel servizio di pronta reperibilità viene di norma reclutato – limitatamente al fabbisogno evidenziato dal responsabile e avallato dall'Esecutivo - a seguito di una procedura di selezione, adeguatamente pubblicizzata, effettuata tra il personale provinciale in possesso dei requisiti indicati dal precedente articolo 3 che presenti la propria volontaria candidatura e sulla scorta di apposita graduatoria formata a seguito di specifico colloquio attitudinale con il responsabile del servizio.

La suddetta graduatoria ha validità triennale.

Può, altresì, essere formata, con i medesimi criteri, una lista di attesa del personale disponibile privo del requisito del possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formativi evidenziati dal precedente articolo 3.

L'utilizzo concreto della predetta lista di attesa è, in ogni caso, subordinato alla frequenza, da parte del personale inserito nella medesima, di specifici corsi di formazione attivati dall'Amministrazione.

In caso di urgente necessità adeguatamente motivata il responsabile del servizio può proporre l'inserimento di personale esterno secondo quanto previsto dal precedente articolo 3 al comma 1° n. 2).

In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale che abbia già prestato servizio di pronta reperibilità per almeno 8 mesi è inserito di diritto nel servizio con precedenza sul residuo personale.

### **Articolo 5**

*(Emolumenti riconosciuti al personale che presta servizio di pronta reperibilità)*

Il personale che presta servizio di pronta reperibilità di protezione civile ha diritto:

- a) alla indennità di reperibilità, determinata secondo la disciplina normativa vigente;
- b) alla liquidazione delle ore di straordinario per le prestazioni rese extraorario, debitamente vistate dal responsabile del servizio;
- c) al rimborso delle spese di trasferta, debitamente vistate dal responsabile del servizio, nel caso in cui debba recarsi, per ragioni di servizio, dalla propria abitazione agli uffici della struttura provinciale di protezione civile (e ritorno) al di fuori dell'usuale orario di lavoro e nei giorni di sabato, domenica e festivi;
- d) ad un incentivo correlato al raggiungimento degli obiettivi puntuali indicati in apposito progetto finalizzato presentato annualmente a cura del responsabile del servizio.

Al responsabile del servizio compete unicamente quanto sopra indicato sub c).

### **Articolo 6**

*(Copertura assicurativa)*

L'Amministrazione garantisce, nel rispetto della vigente normativa, adeguata copertura assicurativa al personale che presta servizio di pronta reperibilità di protezione civile.

### **Articolo 7**

*(Turni di servizio)*

L'organizzazione dei turni di servizio è disposta dal responsabile del servizio.

### **Articolo 8**

*(Obblighi del personale che presta servizio di pronta reperibilità di protezione civile)*

Il personale che presta servizio di pronta reperibilità di protezione civile deve:

- rispettare con diligenza e precisione le prescrizioni di servizio – scritte o verbali – impartite dal responsabile;
- rispettare i turni e gli orari di servizio;
- mantenere in perfetta efficienza il materiale affidato in dotazione (telefono cellulare, chiavi, carte tematiche, elenchi di numeri di telefono significativi, borsa portadocumenti ecc.) segnalando sollecitamente eventuali anomalie di funzionamento o altre carenze.
- segnalare tempestivamente l'eventuale impossibilità sopravvenuta a prestare il servizio, causa malattia o altro, al fine di consentire una più agevole individuazione del sostituto;
- evitare – se di turno - di allontanarsi dal capoluogo per oltre 30 km, procurando sempre di essere in grado di raggiungere la struttura provinciale di protezione civile nel tempo massimo di 30';

- evitare – se di turno – zone prive di copertura del segnale telefonico.

### **Articolo 9**

*(Principali compiti del personale che presta servizio di pronta reperibilità di protezione civile)*

Fermo restando che la più completa individuazione dei compiti attribuiti al personale che presta servizio di reperibilità viene operata con prescrizioni – scritte o verbali – impartite dal responsabile del servizio, si indicano di seguito i principali:

- presidiare l'ufficio di protezione civile nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina (salva diversa articolazione disposta per esigenze di servizio) attivando/disattivando la segreteria telefonica e il trasferimento di chiamata del fax emergenze al servizio di vigilanza;
- rispondere alle chiamate ricevute, in ufficio o sul telefono cellulare in dotazione, dando continuità al flusso informativo, a tutela e salvaguardia dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente nei confronti dei danni – o del pericolo di danni - derivanti alla collettività provinciale da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi, annotando diligentemente le attività compiute sull'apposito prospetto fornito;
- dare attuazione, per quanto di competenza, alle prescrizioni in materia di allertamento recate dal protocollo sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Prefetto in data 10 ottobre 2005. A detto scopo il personale è legittimato a sottoscrivere le note di trasmissione, ai destinatari individuati, dei messaggi informativi o di allertamento, utilizzando la modulistica a tal fine appositamente predisposta.

### **Articolo 10**

*(Applicazione del presente regolamento)*

Il presente regolamento viene applicato a far data dal giorno di adozione della deliberazione di approvazione, ove la medesima venga dichiarata immediatamente eseguibile; in caso contrario dal giorno di esecutività della deliberazione medesima.

\* \* \* \* \*